



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA DELLO SPAZIO

Art. 19

Danni di cui lo Stato e' chiamato a rispondere in forza di convenzioni internazionali Lo Stato italiano, chiamato a rispondere da uno Stato estero, sulla base della responsabilita' internazionale prevista dalla Convenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426, o di altre norme internazionali, esercita l'azione di rivalsa nei confronti dell'operatore spaziale che ha cagionato danni a persone o a cose, entro ventiquattro mesi dall'avvenuto adempimento delle obbligazioni risarcitorie. In caso di danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonche' agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi, l'azione di rivalsa di cui al comma 1 e' esercitata fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 18, comma 4.

Versione in vigore dal 24 giugno 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

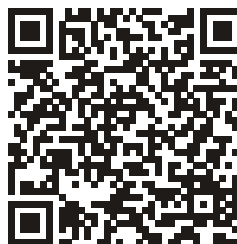
Atto	Disposizioni in materia di economia dello spazio
Estremi	Legge 13 giugno 2025, n. 89
Titolo	IV — Responsabilità degli operatori spaziali e dello stato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-economia-dello-spazio/art-19>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it